

Regolamento della commissione di esperti dell'associazione "APN-CH: ente regolatore"

Approvato dal comitato il 22.01.2020

Per ragioni di leggibilità nel presente testo si utilizza il genere maschile per indicare le persone, ma ci si intende comunque riferire a entrambi i generi.

Art. 1 Presupposti

Il comitato dell'associazione APN-CH: ente regolatore dell'ammissione e iscrizione degli infermieri di pratica avanzata APN istituisce una commissione di esperti, di seguito indicata "la commissione di esperti". Il comitato emana il relativo regolamento in forza dell'art. 8 dello Statuto dell'associazione.

Art. 2 Scopo

Il presente regolamento disciplina la determinazione degli obiettivi, la composizione e le modalità di lavoro della commissione di esperti. Il regolamento è stato redatto dal comitato che provvede ad aggiornarlo periodicamente.

Art. 3 Composizione

¹ La commissione di esperti si compone di 7-9 membri.

² Criteri di composizione della commissione di esperti.

- Ogni membro è infermiere diplomato oppure opera nel settore APN.
- Almeno quattro membri sono infermieri di pratica avanzata in attività e rappresentano diversi settori di cura.
- Esperienza e relazioni in ambito nazionale e internazionale.
- Gli istituti universitari di scienze infermieristiche sono rappresentati da un membro.
- Gli istituti delle scuole universitarie professionali di scienze infermieristiche sono rappresentati da un membro.
- Una rappresentanza SBK-ASI (e-log, politica formativa).

³ La commissione di esperti è presieduta da un infermiere di comprovata esperienza nel settore APN.

⁴ La segreteria partecipa alle sedute con funzione consultiva.

⁵ La commissione di esperti può rivolgersi a specialisti esterni per singoli temi e istituire gruppi di lavoro specializzati.

Art. 4 Elezione dei membri

¹ Tutti i membri della commissione sono eletti dal comitato (art. 8 dello Statuto).

² Il presidente è eletto dal comitato. Egli partecipa alle sedute del comitato senza diritto di voto.

³ Nelle elezioni si deve osservare un'adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche.

⁴ Il mandato dura 4 anni, sono ammesse due rielezioni.

Art. 5 Competenze e compiti

¹ La commissione di esperti è l'organo tecnico competente a concedere l'iscrizione degli infermieri di pratica avanzata APN.

² La commissione di esperti ha i compiti di seguito elencati.

- a) Redigere e aggiornare periodicamente le disposizioni attuative del regolamento della commissione stessa, che saranno poi sottoposte al comitato per approvazione.
- b) Redigere le disposizioni circa i criteri per la registrazione quale infermiere di pratica avanzata APN, verificarle sistematicamente e aggiornarle.
- c) Applicare le disposizioni e delegare compiti alla segreteria.
- d) Decidere sulla registrazione quale infermiere di pratica avanzata APN e il suo rinnovo.
- e) In casi urgenti la commissione di esperti può decidere mediante circolazione degli atti
- f) Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
- g) La commissione di esperti può chiedere al comitato modifiche del regolamento.

Art. 6 Procedura

¹ Lo svolgimento della procedura è descritto nelle disposizioni attuative (art. 5, lettere b) e c)).

² L'associazione è un committente indipendente da e-log. Una volta concessi, l'iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione vengono riportati nel registro (e-log).

Art. 7 Ricorso

Contro le decisioni prese dalla commissione di esperti è possibile presentare ricorso al comitato dell'associazione APN-CH (art. 9).

² Il ricorso deve essere motivato e inviato per raccomandata al presidente dell'associazione APN-CH entro 30 giorni dal ricevimento della decisione. Eventuale materiale di prova deve essere allegato al ricorso.

³ L'organo al quale si presenta ricorso ha diritto di chiedere ulteriori elementi probatori.

⁴ La decisione è presa sulla base di quanto presentato e del materiale probatorio eventualmente fornito, secondo il principio del libero esame delle prove.

⁵ Il comitato dell'associazione APN-CH decide in via definitiva.

Art. 8 Sedute

Le sedute della commissione si tengono su invito del presidente, di norma quattro volte all'anno.

Art. 9 Segreteria

La segreteria dell'associazione APN-CH è provvisoriamente tenuta dalla segreteria della SBK-ASI

Art. 10 Indennità

I membri della commissione ricevono un gettone di presenza e il rimborso spese.